

STATUTO

MAGNA GRAECIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTROVILLARI CS CONTRADA
COMMENDA SNC

Numero REA: CS - 212179

Codice fiscale: 03117470785

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-04-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B"	
	all'atto Repertorio numero 3.116	
	Raccolta numero 1.838	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE	
	E' costituita una società cooperativa sociale con sede nel Comune di	
	Castrovillari (CS) denominata:	
	"MAGNA GRAECIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	Alla Cooperativa si applicano le norme di cui al titolo VI del Libro quinto	
	codice civile, le leggi speciali sulla cooperazione, le disposizioni della legge	
	n° 460/1997, le disposizioni della legge 381/1991 , le disposizioni della legge	
	3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni relative alla posizione dei	
	soci lavoratori, le norme contenute in questo atto, ed inoltre per tutto	
	quanto non previsto nelle suddette fonti normative, si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	L'Organo Amministrativo potrà trasferire la sede sociale in qualsiasi	
	indirizzo del Comune innanzi indicato, nonchè istituire e sopprimere, nei	
	limiti e con l'osservanza degli obblighi di legge, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove, nei modi, forme e termini di legge.	
	Spetta ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da	
	quello innanzi indicato, nonchè istituire e sopprimere sedi secondarie.	
	ARTICOLO 2) DURATA	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e	

	potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, fatto	
	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 3) SCOPO MUTUALISTICO	
	La società si propone, con spirito mutualistico e senza fini di lucro, lo scopo	
	di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività	
	diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai	
	sensi dell'articolo 1 primo comma lettera b) della legge 381/1991.	
	Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di	
	ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali e	
	quant'altro risulta dal presente Statuto Sociale.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, con il	
	principio della parità di trattamento fra i soci cooperatori, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consenta la legge italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art.6 della	
	legge n.142/2001.	
	La cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Mutualità prevalente	
	La cooperativa ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera b) della legge n.381/1991 e	

	dell'articolo 2520 2° comma c.c., si avvale, nello svolgimento della propria	
	attività, in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che	
	prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari, delle	
	prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento	
	lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della	
	cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative	
	sia degli altri soci lavoratori che di terzi non soci.	
	Conseguentemente la cooperativa è considerata, indipendentemente dai	
	requisiti di cui all'art.2513 del cod.civ. cooperativa a mutualità prevalente	
	(art.111 septies disp.att 2° comma c.c.).	
	L'Organo Amministrativo ed i sindaci, se nominati, documentano i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico	
	(art.2545 c.c.) tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico	
	proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Legge	
	8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine	
	essi devono evidenziare:	
	il rapporto fra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della	
	cooperativa e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica	
	della società a beneficio delle persone svantaggiate e dei particolari	
	destinatari dell'attività sociale;	
	i criteri seguiti per la distribuzione degli utili per la formazione delle	
	riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci operatori;	
	i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative	
	risorse;	

	i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;	
	il rapporto esistente fra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare	
	degli strumenti finanziari emessi dalla società e della relativa	
	remunerazione.	
	ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita	
	all'articolo precedente, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più	
	oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'esercizio di:	
	- realizzazione di opere civili, di urbanizzazione primaria e secondaria, di	
	riqualificazione urbana;	
	- opere infrastrutturali, di strade e sentieri, di spazi di verde attrezzato ed	
	ogni altra attività affine e/o connessa con la salvaguardia del territorio;	
	- manutenzione di strade comunali, provinciali, statali, private, nonchè	
	manutenzione e gestione di aree di parcheggio ed aree di sosta;	
	- servizi per la tutela di aree protette, ambientali, ecologiche, storiche	
	destinate ad uso pubblico e/o privato e di servizi di protezione civile;	
	- realizzazione di opere e servizi per la sistemazione e manutenzione del	
	patrimonio boschivo, del verde attrezzato e non, pubblico e privato, delle	
	aree protette, del patrimonio storico ed artistico, dei Centri storici e di ogni	
	attività affine e/o connessa;	
	- pulizia e manutenzione delle spiagge, porti, navi, edifici e strutture di	
	qualsiasi genere, disinfestazioni;	
	- raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali,	
	pericolosi e non pericolosi, raccolta differenziata ed ogni altra attività affine	
	o connessa al trattamento dei rifiuti;	

	- gestione e manutenzione impianti di depurazione delle acque di scarico,	
	della rete idrica e fognaria e di ogni altro impianto affine o connesso;	
	- trasporto ed autotrasporto merci e materiali di qualsiasi tipo, anche	
	pericolosi, per conto proprio e conto terzi, con mezzi aerei, navali e	
	terrestri, anche mediante il "trasporto su gomma", anche con riserve	
	alimentari ed industriali, spedizioni merci, deposito merci, logistica,	
	confezionamento merci, imballaggio merci, servizi di facchinaggio, servizi	
	traslochi, gestione di centri di smistamento, servizi di organizzazione	
	distributiva e logistica; trasporto di persone e rifiuti, anche speciali,	
	pericolosi e non pericolosi;	
	- la gestione di scarico e carico, preparazione, imballaggio, stoccaggio,	
	merci nei poli logistici;	
	- attività di trasporto terrestre urbano ed extraurbano, nazionale ed	
	internazionale, di passeggeri, ivi compreso il trasporto del personale	
	dipendente di aziende pubbliche e/o private, di alunni e scolaresche di	
	qualsiasi ordine e grado, servizio di scuolabus;	
	- la gestione di aree di servizio e/o autogrill per la distribuzione di	
	carburanti di qualsiasi genere, ivi compreso metano, gpl, gasolio e benzine,	
	autolavaggi attrezzati automatici o a gestione diretta, olii, lubrificanti,	
	pneumatici e relativi accessori in genere, nonchè di tutti i prodotti,	
	compresa la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la cui	
	vendita sia consentita all'interno delle aree di servizio e/o autogrill;	
	- attività di officina meccanica di riparazione di autoveicoli, motoveicoli,	
	autocarri, veicoli industriali, bus, macchine agricole ed automezzi in	
	genere, riparazione di carrozzerie, attività di elettrauto, gommista e	

	meccanica in genere, revisioni generali e parziali di veicoli a motore e dei	
	loro rimorchi, compresi i motoveicoli ed i ciclomotori, installazione	
	impianti GPL, metano ed elettrici;	
	- commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiali per l'edilizia;	
	- commercio all'ingrosso ed al dettaglio di ricambi ed accessori per veicoli a	
	motore;	
	- trasporto, nazionale e internazionale, di merci in conto proprio ed in conto	
	terzi;	
	- commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture, automezzi, motocicli	
	e natanti;	
	- noleggio di autovetture, automezzi, motocicli e natanti con e senza	
	conducente;	
	- commercio on-line dei beni e prodotti inerenti l'oggetto sociale.	
	La Società può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari,	
	creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà di	
	tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. La Società, inoltre, con	
	deliberazione dell'Assemblea dei Soci, può assumere interessenze o	
	partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche e potrà	
	consociarsi ad altre cooperative per rendere più efficace la propria azione,	
	nei limiti di legge, non a scopo di collocamento sul mercato e	
	conformemente alle finalità mutualistiche.	
	La società potrà aderire a qualsiasi organismo di Confederazione di	
	Cooperative e/o Consorzi o Associazioni.	
	Nel rispetto delle inderogabili norme di legge, la Cooperativa può svolgere	
	ogni altra attività connessa all'oggetto sociale, promozionale o formativa o	

	comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, partecipare ad	
	iniziative, anche con convenzioni, partecipare ad aste pubbliche e/o	
	private, concorrere ad appalti e subappalti, con Enti Pubblici e privati, che	
	ivi concorrono in forza di leggi o deliberazioni amministrative, per la	
	realizzazione dei predetti scopi, nonché compiere tutte le operazioni	
	imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione	
	dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente sia indirettamente,	
	attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa può integrare, in	
	modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività	
	con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e	
	ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	Essa, pertanto, in via esemplificativa, potrà:	
	- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, anche in	
	associazioni riconosciute;	
	- potrà prestare garanzie per facilitare l'ottenimento del credito ai propri	
	soci, agli Enti cui aderisce, nonché a favore di altre cooperative.	
	Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad	
	organizzazioni sindacali e ad associazioni di volontariato sociale, sia locali	
	che nazionali.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni	

	in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai	
	regolamenti e nel rispetto delle normative vigenti con particolare	
	riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.	
	Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme	
	inderogabili che ne disciplinano l'esercizio, in particolare per le attività di	
	natura finanziaria.	
	La Cooperativa potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla	
	UE, dallo Stato, dalla Regione, da enti locali, oltre i finanziamenti e i	
	contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali,	
	parastatali o privati.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'art.2545 septies c.c.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ARTICOLO 5) SOCI COOPERATORI	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono essere soci della cooperativa:	
	- le persone fisiche di ambo i sessi, purchè maggiorenni, che esercitano	
	professioni, arti o mestieri, attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	Cooperativa, e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, sono in grado di contribuire al	

	raggiungimento degli scopi sociali;	
	- le persone fisiche svantaggiate di cui all'art.4 primo comma della legge	
	381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni che devono costituire	
	almeno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo; la condizione di persona	
	svantaggiata deve risultare da documentazione prodotta dalla Pubblica	
	Amministrazione e/o tramite altre modalità stabilite dalla normativa	
	inerente;	
	- i soci volontari, quali definiti dalla Legge 381/1991, disponibili a prestare	
	la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	Detti soci cooperatori definiti soci lavoratori dalla legge n.142/2001 sono	
	coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa o anche	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore	
	rapporto di lavoro.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio	
	mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della	
	cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione possono essere	
	soci le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività cooperative sociali.	
	Non possono essere soci i falliti non riabilitati, interdetti, inabilitati e coloro	
	che, comunque, abbiano interessi contrastanti con quelli della società.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio	

	imprese identiche o affini con quelli della cooperativa. E', inoltre, fatto	
	divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre	
	cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività	
	concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che	
	può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di	
	lavoro.	
	ARTICOLO 6) SOCI VOLONTARI	
	Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, che costituiscono la categoria	
	dei soci cooperatori e/o lavoratori, i quali prestano la propria attività	
	ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità, è ammessa la	
	presenza di soci volontari ex articolo 2 legge n° 381/91 che prestano la loro	
	attività gratuitamente a favore della cooperativa per contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali .	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci ed il	
	loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai	
	soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in	
	materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in	
	materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.	
	Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari della	
	Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:	

	- nome cognome luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- il numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque	
	non inferiore nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci	
	cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili a titolo gratuito per la	
	Cooperativa.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'Organo	
	Amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del	
	libro dei soci.	
	In ogni caso l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la	
	capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e	
	compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.	
	Il socio volontario presta la propria attività di lavoro e tale prestazione sarà	
	commisurata alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni	
	assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento dandone	
	comunicazione scritta tramite lettera raccomandata con un termine di	
	preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla	
	Cooperativa medesima nei casi previsti dal presente Statuto,	
	compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il	
	socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini	

	previsti per i soci cooperatori.	
	Art. 7 (Categoria speciale di soci cooperatori)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge,	
	l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui	
	all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un	
	terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può	
	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o	
	integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento	
	degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può	
	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di	
	concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con	
	quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al	

	momento dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art.25 anche in	
	misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti	
	ovvero rappresentati in Assemblea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di	
	cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.13 del presente statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi	
	momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la	
	formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il	
	profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento	
	nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	

	compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del	
	termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei	
	diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve	
	presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita	
	domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato	
	accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal	
	ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	ARTICOLO 8) DOMANDA DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	
	fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,	
	codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale,	
	delle specifiche competenze possedute e della corrispondenza ai requisiti	
	di cui all'art. 5;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale	

	non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e	
	massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto, i regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi	
	di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente art. 5 delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di	
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo	

	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data	
	dell'assemblea stessa.	
	L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ARTICOLO 9) OBBLIGHI DEL SOCIO	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello	
	risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	I soci, fermo restando le limitazioni di cui all'articolo 7 concorrono alla	
	gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e	

	alla definizione della prima struttura di direzione e conduzione della	
	medesima;	
	partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi	
	produttivi dell'azienda;	
	contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare ai risultati	
	economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al	
	tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del	
	rapporto di lavoro nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibili per la cooperativa stessa.	
	ARTICOLO 10) VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione dell' Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata,	
	fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel	
	precedente art. 8.	
	Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può	
	essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione	

	e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	ARTICOLO 11) DIRITTI DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare	
	anche tramite professionisti di loro fiducia i libri sociali ed i documenti	
	relativi all'amministrazione. Il socio non amministratore che intende	
	procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi	
	all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il	
	quale determinerà la data di inizio della consultazione entro venti giorni	
	dal ricevimento della richiesta, comunicando tempestivamente al	
	richiedente.	
	La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno ovvero tramite fax.	
	La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con	
	modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento	
	dell'attività.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la	
	società.	
	ARTICOLO 12) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte o scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	

ARTICOLO 13) RECESSO DEL SOCIO	
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
c) il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.	
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata a/r all'Organo Amministrativo che deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
L'Organo Amministrativo entro sessanta giorni successivi e sempre con raccomandata a/r deve comunicare al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto.	
Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.	
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
Per i rapporti mutualistici fra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	

	Il recesso non può essere parziale.	
	ARTICOLO 14) ESCLUSIONE	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni	
	adottate dall'assemblea dei soci e/o dagli organi sociali salva la facoltà di	
	accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;	
	d) che senza giustificato motivo non partecipi per più di quattro volte di	
	seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con	
	termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore	
	della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla Società a	
	qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa,	
	senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un	
	provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o	
	giustificato motivo soggettivo;	
	h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla	
	cooperativa per inadempimento;	

	i) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dall'art.5 senza la prevista autorizzazione dell'organo Amministrativo;	
	j) che sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai trattamenti	
	pensionistici previsti dalla legge ovvero si trovi in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; in tal	
	caso quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo	
	può derogare l'applicazione di detto punto fissando il limite massimo della	
	eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	k) che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con	
	la cooperativa;	
	l) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza	
	ovvero incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro	
	previste nel regolamento interno ai sensi dell'art.6 della legge n. 142/2001	
	oppure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di	
	riferimento;	
	m) che danneggi moralmente o materialmente la società o causi contrasti	
	fra i soci;	
	n) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati	
	infamanti;	
	o) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi	
	assunti a qualunque titolo verso la società .	
	La relativa delibera va comunicata con raccomandata a/r al socio che nei	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	

	rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura degli Amministratori.	
	DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di	
	decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata	
	entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ARTICOLO 15) LIQUIDAZIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle	
	quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque,	
	in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 -	
	quinqies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del	
	bilancio stesso.	
	ARTICOLO 16) MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno	
	diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata,	

	eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente articolo 15.	
	Gli eredi o i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra	
	idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice	
	civile.	
	Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società	
	subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa presentazione	
	della domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui consegnerà la	
	deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le	
	modalità e le procedure di cui al precedente art. 5. In mancanza si provvede	
	alla liquidazione ai sensi dell'art.15.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di	
	ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la	
	divisione, in questo caso agli eredi o legatari sarà attribuita una quota della	
	partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai diritti successori	
	spettanti di tal che al momento del subentro in società in luogo della	
	partecipazione del dante causa, si avranno tante partecipazioni	
	proporzionali e distinte per quanto saranno gli eredi o i legatari, con i	
	relativi diritti amministrativi e patrimoniali.	
	La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	

	dall'art. 8.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo	
	tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.	
	ARTICOLO 17) TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL	
	RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci	
	receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia	
	stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere c), d) e), f), l), m), o),	
	oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle	
	quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e	
	dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	<u>STRUMENTI FINANZIARI</u>	
	ARTICOLO 18	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art.	
	2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonchè strumenti	
	privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi	
	dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ..	
	ARTICOLO 19	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea,	
	sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il	
	relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto	
	dall'art. 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione	
	degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	ARTICOLO 20	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono	

	attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	ARTICOLO 21	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed	
	al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli	
	2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	ARTICOLO 22	
	Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, si rinvia alle disposizioni	
	di legge in materia.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE: ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 23) ELEMENTI COSTITUTIVI	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote,	
	ciascuna del valore non inferiore ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero) e	
	non superiore ai limiti di legge;	
	2) dagli strumenti finanziari di cui al precedente art.18;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.24 e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art. 9;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per	

	legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo	
	patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto	
	del suo scioglimento.	
	ARTICOLO 24) BILANCIO DI ESERCIZIO	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	L'Organo Amministrativo documenta nella nota integrativa la condizione	
	di prevalenza ai sensi dell'art.2513 del cod.civ.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli :	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura	
	prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, effettivamente versato in	

	misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore ai limiti di legge;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in	
	misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del	
	riconoscimento dei requisiti mutualistici.	
	L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili	
	oppure riserve divisibili fra i soci non operatori.	
	L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci	
	finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	ARTICOLO 25) RISTORNI	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più	
	delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	

	regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 26) DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e	
	dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei Sindaci e del Presidente del	
	Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori,	
	dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli	
	amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;	
	i) l'approvazione dei regolamenti interni.	
	Le decisioni dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare,	

	nelle forme di cui al successivo art. 27.	
	Art. 27 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la	
	sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.	
	L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata,	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto	
	pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili,	
	l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta	
	elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente	
	comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il	
	luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso	
	di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda	
	convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima	
	convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso	
	potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda,	
	sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse	
	il quorum costitutivo necessario.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci	
	effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	

	informato.	
	Art. 28 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare:	
	costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, sia in prima che in	
	seconda convocazione. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento	
	anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla modifica del presente	
	Statuto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società	
	oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del	
	territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le	
	deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51%	
	(cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto	
	che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma	
	potranno avvenire anche per acclamazione.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati	

	il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei	
	soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio	
	ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i	
	luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il	
	presidente e il segretario.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	Per i soci finanziatori si applicano le disposizioni di cui al precedente Titolo	
	IV.	

	Agli eventuali soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire più	
	voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al	
	numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito	
	regolamento.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, e che non sia	
	Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun	
	socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere	
	rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col	
	voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina	
	del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	TITOLO VII	
	<u>Amministrazione</u>	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla	
	decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore	
	unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di	

	amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri	
	variabile da tre ad undici membri, ed il loro numero sarà determinato di	
	volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a	
	tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 33 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi	
	poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della	
	Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Esso può deliberare, pertanto, l'adesione della Cooperativa a consorzi di	
	cooperative o ad organismi federali e consortili, la cui azione possa tornare	
	utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonchè contrarre mutui con istituti	
	esercitanti il credito a medio e lungo termine, acconsentire iscrizioni,	
	cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche anche legali,	
	esonere i Conservatori dei Registri Immobiliari e del Pubblico Registro	
	Automobilistico da ogni loro responsabilità, autorizzare e compiere	
	qualsiasi operazione presso tutti gli uffici pubblici e privati, banche ed	
	istituti di credito, firmare, girare, scontare e avallare cambiali ed altri effetti	
	di commercio, emettere assegni sui conti correnti intestati alla società anche	
	allo scoperto e nei limiti dello scoperto concesso; promuovere azioni o	

	istanze giudiziarie o amministrative in ogni grado di giurisdizione e avanti	
	qualsiasi magistratura anche amministrativa o tributaria, nominando	
	all'uopo avvocati, procuratori alle liti e rappresentanti avanti alle	
	Commissioni Tributarie, transigere e compromettere in arbitri anche come	
	amichevoli compositori.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure	
	ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,	
	determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al	
	Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle	
	sue controllate.	
	Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la	
	qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire	
	appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera,	
	l'ordinamento e le relative mansioni.	
	Art. 34 (Metodo decisionale collegiale)	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate	
	mediante deliberazione collegiale.	
	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi	

	chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera	
	raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per	
	esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese	
	a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza	
	dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è	
	tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al	
	Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare	
	il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari	
	compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	

	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere,	
	da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe	
	conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo	
	amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori	
	speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera	
	dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure a soci	
	cooperatori o ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	TITOLO VIII	
	Organo di controllo	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque	
	nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti	
	dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	

	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi	
	composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Per quanto non disposto e ad integrazione di quanto sopra valgono le	
	norme di legge in materia.	
	TITOLO IX	
	<u>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. c);	
	- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO X	
	<u>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole	
	inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo	

	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le	
	mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza	
	nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve	
	essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli	
	utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	TITOLO XI	

CLAUSOLA ARBITRALE		
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la	
	Società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero e/o non compromettibili per legge, dovrà essere risolta	
	da un arbitro nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente	
	del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro	
	deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni	
	dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse	
	da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro	
	confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio	
	2003, n.5 e successive modifiche ed integrazioni.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la	
	"Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Firmato in originale :	